

R&S: i costi per le prestazioni dell'amministratore nell'attività di ricerca e sviluppo sono eleggibili al credito d'imposta

Le spese sostenute nell'ambito dell'attività di ricerca e sviluppo imputabili all'amministratore sono eleggibili al credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche e integrazioni (da ultimo dall'articolo 1, commi 70-72, della legge 30 dicembre 2018 n. 145). Resta inteso che l'attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta dall'amministratore. È quanto si ricava dalla risposta n. 182 del 6 giugno 2019, con la quale la Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito ad una istanza presentata da una società che, in assenza di dipendenti e collaboratori, svolge l'attività di ricerca esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società stessa.

Settore sanitario. Dal Mise

chiarimenti in materia di iper ammortamento

Con circolare 1° marzo 2019, n. 48610, il Mise ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione della disciplina dell'iper ammortamento al settore sanitario. In particolare, nel documento di prassi il Ministero dello sviluppo elabora una ricognizione, non esaustiva, delle apparecchiature e di altri beni riconducibili al concetto di "sanità 4.0" e non espressamente considerati negli esempi svolti nella circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017 e nei successivi documenti di prassi.

Chiarimenti Mise sul credito d'imposta formazione 4.0

Con circolare 3 dicembre 2018, n. 412088, il Mise ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del "credito d'imposta formazione 4.0", in particolare sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, sull'ammissibilità della formazione on line e sul cumulo del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione.

Credito d'imposta R&S. Novità in tema di certificazione della documentazione contabile

A seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 sulla disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico ha fornito recentemente, con circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019, chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle modifiche apportate dall' art.1 comma 70, L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) circa l'onere di certificazione della documentazione contabile. Nella circolare precisato che con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito, da un lato, che sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e, dall'altro, che l'adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta.

Manovra 2019. Profili interpretativi

sull'applicazione delle più recenti novità fiscali

Pronta la circolare con cui l'Agenzia fa il punto sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi di operatori. Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell'iper ammortamento e il Cloud computing, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef. La circolare n. 8/E di oggi, che tiene conto anche delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti della stampa specializzata, illustra inoltre le novità su credito d'imposta ricerca e sviluppo, incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica. Focus anche sulla soglia di accesso all'interpello nuovi investimenti e sull'estensione del regime di adempimento collaborativo nel caso di società partecipanti a Gruppi IVA.

Ecobonus, al via la prenotazione degli incentivi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2019 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che rende operativa la procedura di erogazione dell'Ecobonus. Con l'avvenuta pubblicazione del decreto attuativo è possibile, a partire dalle ore 12 di lunedì 8 aprile 2019, richiedere

online i contributi.

Esonero dai contributi previdenziali nella ZFU Sisma Centro Italia. La sopravvenienza attiva conseguente le compensazioni rileva ai fini dei redditi

L'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 95, che ha istituito la zona franca urbana (ZFU) per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, al comma 2 prevede, per le imprese site nella ZFU Sisma Centro Italia che abbiano subito una determinata riduzione percentuale del fatturato, un'esenzione a favore di determinati soggetti dalle imposte ivi previste e l'esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, limitatamente a determinati periodi d'imposta e nei limiti delle risorse stanziare. A giudizio dell'Agenzia delle entrate, le conseguenti compensazioni effettuate a scomputo dei contributi previdenziali rappresentano, una sopravvenienza attiva, alla quale non possono applicarsi le disposizioni del successivo l'articolo 47. Pertanto, in tale ipotesi, il contribuente non potrà operare, in sede di dichiarazione dei redditi, alcuna variazione in diminuzione. In pratica, l'Agenzia, ritiene che

la previsione di cui all'articolo 47 del decreto legge n. 189 del 2016, rubricato «Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti», non possa trovare applicazione in relazione alle misure previste dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 90/2019.

Zona Franca Urbana Genova. Stabilite modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni

Con circolare ministeriale n. 73726 del 7 marzo 2019, stabilite le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come "ponte Morandi", avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018.

Bonus del 50% per i registratori di cassa di nuova generazione. Pronto il codice tributo



Istituito, con [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33 del 1° marzo 2019](#), il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Questo è il codice:

- **"6899"** denominato *"Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127"*.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *"Erario"*, nella colonna *"importi a credito compensati"*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *"importi a debito versati"*.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l’**anno di sostenimento della spesa**, nel formato “AAAA”.

[Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 1° marzo 2019](#), con oggetto: *Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*

[Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, prot. n. 49842/2019](#), recante: «Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127». *(Pubblicato il 28/02/2019, nel sito dell’Agenzia delle entrate)*

Ecobonus, alle ore 12 del 1° marzo 2019 online il sito per gli incentivi

Alle ore 12.00 del 1° marzo 2019 sarà online la piattaforma dedicata all’Ecobonus, la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede contributi per l’acquisto di Veicoli a Ridotte Emissioni, così come previsto dalla Legge

di Bilancio 2019. La piattaforma sarà disponibile all'indirizzo <https://ecobonus.mise.gov.it>.

Ecotassa sui veicoli inquinanti e incentivi per la mobilità verde. Primi chiarimenti



Pronti i chiarimenti sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali per l'installazione dei punti di ricarica e sulla rottamazione di mezzi ad alte emissioni di Co2. La [risoluzione n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate](#), pubblicata oggi, fornisce anche le prime indicazioni relative all'imposta sui veicoli inquinanti (Ecotassa), dovuta sulle auto acquistate e immatricolate **dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021**. In particolare, il documento di prassi si sofferma sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito

d'imposta oltre a fornire indicazioni sulla cosiddetta "Ecotassa" sui veicoli inquinanti.

Come usufruire del contributo per l'acquisto di un veicolo nuovo a basse emissioni

La [legge di Bilancio 2019](#) riconosce un contributo da 1.500 euro a 6.000 euro per l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e immatricolazione in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo per il trasporto di persone fino a 8 posti oltre il conducente (categoria M1) nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa). L'importo del contributo varia a seconda della presenza o meno della contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4. Il venditore riconosce il contributo all'acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente l'impresa costruttrice o importatrice dell'auto rimborsa l'importo al venditore e lo recupera a sua volta sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione. La risoluzione chiarisce che il costruttore del veicolo è il soggetto che detiene l'omologazione dell'auto e che ne rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità.

La detrazione sulle spese delle colonnine per i veicoli elettrici

È prevista anche una nuova detrazione fiscale del 50%, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che la detrazione dell'imposta sui redditi spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

Gli incentivi alla rottamazione per l'acquisto di motoveicoli non inquinanti

Dalle Entrate arrivano, inoltre, i chiarimenti relativi agli incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Gli acquirenti che nel corso del 2019 comprano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3) e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle stesse categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (leasing finanziario) da almeno 12 mesi è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.

Come si paga l'Ecotassa per l'acquisto dei veicoli più inquinanti

La [legge di Bilancio 2019](#) ha introdotto un'imposta sull'acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 CO₂ g/km (Ecotassa). L'imposta è dovuta da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO₂ superiori alla soglia stabilita dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che l'imposta è dovuta entro la data di immatricolazione del mezzo. L'imposta, il cui importo è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO₂, va versata tramite F24 da parte dell'acquirente del veicolo o da chi richiede l'immatricolazione. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019)*

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 32 E del 28 febbraio 2019,](#) con oggetto: AGEVOLAZIONI PER LA MOBILITÀ VERDE – ECOTASSA – Primi chiarimenti sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di

ricarica e sull'imposta di cui [articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.](#)

Tax credit librerie. Online il provvedimento del Direttore dell'Agenzia con modalità e termini per la compensazione con il modello F24



Gli esercizi commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri nuovi e usati** possono accedere al credito d'imposta per diverse categorie di spese nella misura massima di **20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e**

di 10.000 euro per gli altri esercenti. Il credito d'imposta, parametrato sul fatturato dell'esercizio, interessa in diversa misura le seguenti spese: IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto di IVA, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

La misura favorisce in particolare le librerie dei piccoli

centri, spesso l'unico luogo di aggregazione culturale della comunità. Nel ripartire il totale delle risorse disponibili, il credito d'imposta verrà infatti riconosciuto in una prima fase agli esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presenti nel territorio comunale e successivamente agli altri aventi diritto.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con il [provvedimento d del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018, prot. n. 513615/2018](#), pubblicato il 12.12.2018 nel sito della medesima Agenzia.

A tal fine, il provvedimento stabilisce che **l'Agenzia delle entrate verifica**, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del credito complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018, prot. n. 513615/2018](#), recante: «*Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2018*»

[Tax credit librerie. Il decreto Mibact che disciplina l'agevolazione](#)

[Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018:](#) *«Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri*

**Cumulabilità conto energia e
“Tremonti ambiente”: proroga
del termine per
l’attestazione della rinuncia
al beneficio fiscale al 31
dicembre 2019**



Con la [comunicazione](#), (*link* sito web GSE) pubblicata in data 22/11/2017, sono stati forniti chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra i diversi Conti Energia e la c.d. *"Tremonti ambiente"*. In tale occasione, in considerazione delle peculiarità del caso, il GSE ha segnalato la possibilità, per gli operatori incorsi nel divieto di cumulo, **di rinunciare al beneficio fiscale per poter continuare a godere delle tariffe incentivanti.**

A tal fine, gli operatori avrebbero dovuto:

- manifestare all'Agenzia delle Entrate la volontà di rinunciare al beneficio fiscale, facendo riferimento a modalità e prassi già adottate dalla stessa Agenzia;
- dare evidenza al GSE della suddetta richiesta e dell'effettiva rinuncia entro dodici mesi dalla pubblicazione della comunicazione del 22/11/2017, quindi entro il 22/11/2018.

Pertanto, in attuazione di tali previsioni, alcuni operatori hanno provveduto a dare evidenza dell'avvenuta restituzione dei benefici fiscali percepiti.

Tuttavia, altri operatori, anche per il tramite delle principali Associazioni di categoria, hanno segnalato al GSE la necessità di una proroga del termine indicato per l'attestazione della rinuncia al beneficio fiscale, anche per le difficoltà operative riscontrate nel procedere alla restituzione degli importi.

Nel prendere atto di tali evidenze, al fine svolgere i necessari e ulteriori approfondimenti sul tema, anche in ordine a un'eventuale evoluzione dello scenario di riferimento, **si comunica che il termine ultimo per poter dare evidenza dell'effettiva rinuncia al beneficio fiscale è prorogato al 31/12/2019.** (*Così, comunicato del 14 novembre 2018, pubblicato nel sito web della società Gestore dei Servizi Energetici Spa, "GSE"*)

Bonus Pubblicità. Scade il 22 ottobre



Si avvicina il termine per la domanda per accedere al credito di imposta per chi ha aumentato l'investimento pubblicitario su stampa, anche online, radio e tv.

Di seguito le FAQ sul *Tax credit* pubblicità – Aggiornate al 12 ottobre 2018

Per i quesiti di carattere fiscale le risposte sono state elaborate con il supporto dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di accesso al bonus – Comunicazione telematica

Domanda: *dove è possibile trovare eventuali aggiornamenti ed informazioni su come richiedere ed usufruire del Bonus Pubblicità?*

Domanda: *è possibile avere informazioni dettagliate per poter presentare istanza per usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari su quotidiani cartacei?*

Domanda: *dove è possibile reperire la “comunicazione per fruizione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali”?*

Risposta: il modello di “comunicazione telematica” e le

relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito *Internet* dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it. Eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, ed ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta ed agevole fruizione della misura saranno pubblicati sugli stessi siti Internet delle due Amministrazioni.

Invio della comunicazione telematica

Domanda: *in quale sito è disponibile il software per la compilazione della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali?*

Domanda: *desidero sapere se per l'invio telematico del modello "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali" devo compilare manualmente il modello e inviarne una scansione? Non trovo il modello editabile.*

Risposta: Per l'invio della "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" relativa al 2018 e della "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per il 2017 è disponibile una apposita funzionalità nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali *Entratel* e *Fisconline*, SPID o CNS.

La procedura è accessibile nella sezione dell'area autenticata: "Servizi per" alla voce "comunicare".

Presentazione della rinuncia alla richiesta

Domanda: *Vorremmo sapere ed avere conferma se i termini della rinuncia sono gli stessi della richiesta di ammissione ai benefici (22 settembre – 22 ottobre) e se è prevista anche una rinuncia successiva al 22 ottobre, una volta ricevuta comunicazione sul beneficio ammesso per il richiedente.*

Qualora la rinuncia fosse presentata oltre il termine per la presentazione del beneficio, si è passibili di una eventuale sanzione?

Domanda: *la rinuncia alla prenotazione del credito per eventi sopravvenuti entro quando potrà essere formulata? Entro la chiusura dei termini per la comunicazione di accesso al credito, oppure entro la chiusura dei termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva?*

Risposta: La rinuncia agli effetti di una “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa, cioè dal **22 settembre al 22 ottobre 2018**. La rinuncia presentata fuori termine, pertanto, non sarà presa in considerazione.

Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia

Domanda: *In merito al modulo di Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta si richiede se è necessario compilare il campo “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” anche nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato sia inferiore a 150.000,00 euro?*

Risposta: L’elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, presente in allegato alla “comunicazione telematica”, deve essere compilato soltanto nell’ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle “white list”.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste), oppure
- di aver indicato nel riquadro "*Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia*" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, sia nella "*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*" sia nella "*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*".

Tipologie di pubblicità ammesse al credito di imposta

Domanda: *E' possibile usufruire di un credito d'imposta per investimenti pubblicitari tramite acquisto di spazi pubblicitari in ambito sportivo automobilistico nelle vetture da gara che partecipano ai campionati nazionali ed internazionali?*

Domanda: *Volevo sapere se il "credito d'imposta pubblicità" è usufruibile anche per l'acquisto di spazi pubblicitari come cartellonistica, banner on line, etc...*

Domanda: *Gli investimenti effettuati in campagne **Google ad words** o **similari** possono rientrare tra le spese ammissibili per godere del credito d'imposta?*

Domanda: *Vorrei sapere se il credito d'imposta è inerente anche alla pubblicità fatta tramite **social**, in particolare la piattaforma **Facebook**.*

Domanda: *Cosa si intende per stampa online? La pubblicità deve essere fatta solo su testate giornalistiche online oppure sono*

ritenute ammissibili anche inserzioni pubblicitarie su diversi siti online?

Risposta: Il credito d'imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc...).

Domanda: *Può essere considerato investimento incrementale ammissibile, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta, l'acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un'agenzia di stampa?*

Risposta: L'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel delineare gli investimenti pubblicitari incrementali ammissibili per accedere al credito d'imposta individua quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line*, e quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Prescindendo dal settore radio-televisivo, anche l'art. 3 del Regolamento prende in considerazione i giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in

formato digitale. Al riguardo, si ritiene di poter chiarire che dall'ambito della "stampa quotidiana e periodica, anche *on-line*" (ovvero dei "giornali quotidiani e periodici, anche *on-line*") **non sembrano potersi legittimamente escludere le agenzie di stampa**, posto che si tratta, in primo luogo, di organi di informazione, che svolgono dunque una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali *on-line*. D'altro canto, la loro esclusione – sulla base di un criterio puramente letterale – dall'ambito di operatività delle disposizioni che disciplinano il credito d'imposta non si giustificherebbe alla luce delle finalità di incentivazione degli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione. Semmai, è appena il caso di precisare che devono essere verificate, anche per le agenzie di stampa, le medesime condizioni che le due disposizioni sopra richiamate impongono con riferimento agli investimenti effettuati sugli altri mezzi di informazione: in entrambe le disposizioni (quella primaria e quella regolamentare) l'individuazione dei "media ammissibili" ai fini del beneficio si completa con la precisazione che i menzionati organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile. La finalità della norma risiede nella evidente necessità di evitare che possa essere concesso agli operatori economici un beneficio di carattere fiscale sulla base di spese sostenute in favore di imprese editoriali non in regola con le norme generali che presidiano la regolarità di ogni testata giornalistica e la responsabilità per quanto viene attraverso di essa diffuso al pubblico. Pertanto, gli investimenti pubblicitari sul sito *web* di un'agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che: – la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni; – la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

Ipotesi di investimenti pubblicitari pari a zero nell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione – Soggetti esclusi dall'agevolazione

Domanda: *L'accesso al credito d'imposta è consentito a soggetti titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo al primo anno di attività ed a coloro che non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria nell'anno precedente?*

Domanda: *Se un'impresa non ha effettuato investimenti inerenti nell'anno precedente di comparazione ma solo nell'anno di richiesta in corso, ovvero con media di partenza pari a 0, è possibile presentare la richiesta o deve obbligatoriamente aver effettuato investimenti anche nell'anno precedente?*

Domanda: *Da bando, il credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari viene calcolato sulla spesa incrementale, ma se l'attività nell'anno precedente non ha effettuato alcun tipo di spesa pubblicitaria sui mezzi indicati, può comunque accedere considerando pari a 0 la base di spesa o è necessario aver effettuato in passato altre spese per calcolare il valore incrementale?*

Domanda: *Le aziende nate nel 2018 oppure quelle nate precedentemente ma che non hanno effettuato investimenti pubblicitari negli anni precedenti sono ammissibili o meno al bonus?*

Risposta: Non è possibile accedere al credito l'imposta se gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura.

Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a

quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.

Verifica e calcolo dell'incremento

Domanda – 1° esempio: *Nel caso in cui un'impresa abbia sostenuto nel 2017 solo spese su emittenti radio, mentre nel 2018 sostiene spese sia su radio che su stampa, come si calcola il valore incrementale dell'1% propedeutico all'ammissibilità? In altre parole, sarà ammissibile la sola spesa su radio o la verifica dell'incremento verrà fatta considerando il totale degli investimenti (rendendo così ammissibili anche le spese in stampa)?*

Ad esempio:

Tabella domanda esempio 1		
Canale spesa	2017	2018
Radio – tv	€ 100	€ 150
Stampa	0	€ 40

Il valore incrementale su cui calcolare l'incentivo sarà 50 o 90 (50+40) ?

Risposta n. 1: Ai fini dell'incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all'anno precedente, a condizione che su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell'anno precedente **non** sia pari a zero.

È possibile poi accedere al *bonus* anche per investimenti effettuati su un solo mezzo di informazione (stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o televisive dall'altra).

Nell'esempio sopra riportato, pertanto, l'agevolazione fiscale è **ammissibile unicamente per le spese incrementali**

pubblicitarie effettuate sulle emittenti radio televisive, ed il valore incrementale su cui calcolare il credito di imposta è pari ad € 50.

Domanda – 2° esempio: *Si chiede conferma del fatto che possa accedere al credito d'imposta in questione un'impresa che, pur avendo avuto costi pari a zero l'anno precedente (2017) nella tipologia di mezzi oggetto di investimento nel periodo agevolabile (2018), abbia comunque avuto costi superiori a zero l'anno precedente (2017) nell'altra tipologia di mezzi, come da esempio che segue:*

Tabella domanda esempio 2			
Canale spesa	Costi 2017	Costi 2018 (Periodo agevolabile)	Costo incrementale
Stampa	0	50	+50
TV locali	30	0	-30

Risposta n. 2: In base a quanto precisato nella risposta al quesito precedente – risposta 1 -, nell'esempio sopra riportato non si può accedere al credito di imposta.

L'investimento effettuato sulla stampa, infatti, non è ammissibile, in quanto nell'anno precedente l'investimento è stato pari a zero, mentre non risulta un incremento delle spese pubblicitarie sulle emittenti radiofoniche e televisive

Precisazione sugli analoghi investimenti effettuati sugli "stessi mezzi di informazione" nell'anno precedente

Domanda: *Nel punto 5 del comunicato "Domanda di ammissione al beneficio", in cui si spiega cosa dovrà contenere la comunicazione, si citano "media analoghi" (ovvero stampa da una parte ed emittenti radio-televisive dall'altra), ma non il singolo giornale o la singola emittente: cosa si intende? l'investimento pubblicitario deve avvenire su più di un giornale, o più di un'emittente radio televisiva?*

Domanda: *Il canale pubblicitario scelto per ottenere il*

credito d'imposta deve essere necessariamente lo stesso dello scorso anno o se basta fare investimenti su canali online autorizzati (nuovi o vecchi che siano).

Ad esempio: se un'azienda ha pianificato una campagna nel 2017 su una testata giornalistica online specifica (testata1.it), può beneficiare il prossimo anno del credito d'imposta pianificando una campagna su un'altra testata giornalistica online (testata2.it)?

Risposta: Il credito d'imposta in oggetto riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su mezzi di "informazione": cioè su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Per "analoghi investimenti" sugli "stessi mezzi di informazione", si intende investimenti sullo stesso "canale informativo", cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall'altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.

Costi pubblicitari rilevanti

Domanda: *Il credito di imposta va ad agevolare la spesa incrementale effettuate per la pubblicità su giornali, giornali online, TV e radio locali.*

Spesso il contratto non viene fatto direttamente con la casa editrice ma con concessionarie di pubblicità che fatturano:

- *il corrispettivo per la pubblicità fatta;*
- *i compensi per l'attività svolta (in maniera separata rispetto ai corrispettivi per l'attività pubblicitaria).*

Il dubbio che abbiamo è: sono agevolabili solo i compensi corrisposti alle case editrici o anche quelli corrisposti a concessionarie di pubblicità? In buona sostanza vale il mezzo sul quale viene veicolata la pubblicità o il soggetto che fattura?

Domanda: *In merito al “Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali”, a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del 16 maggio 2018 n.90, sono a fare alcune richieste di chiarimento:*

- *i soggetti fornitori devono avere caratteristiche particolari? In altre parole, sono ammissibili spese fatturate da soggetti diversi da agenzie pubblicitarie (es. società di consulenza che hanno, a loro volta, sostenuto costi di pubblicità a nome e per conto dell'impresa beneficiaria)?*
- *in caso di spese fatturate da agenzie pubblicitarie / concessionarie di pubblicità, come si effettua il conteggio della spesa ammissibile se nella fattura non viene esplicitato il costo di intermediazione? Si considera il costo pieno fatturato?*

Domanda: *Noi abbiamo a disposizione un monte spesa da destinare alla pubblicità on line su testate giornalistiche, ma invece di acquistarle direttamente da ciascuna testata, ci affideremmo ad una Concessionaria di Spazi Web “PIATTAFORMA PROGRAMMATIC”, che non è un editore ma che acquista spazi da editori, e che ci rilascerebbe unica fattura con elenco delle testate su cui i nostri banner compariranno con preciso numero di impression per ogni testata.*

Sarebbe quindi sufficiente avere come giustificativo la fattura sopramenzionata con elenco testate e numero dei click ottenuti su ciascuna precisa testata giornalistica (il che dimostrerebbe che un investimento è stato fatto su quella testata), oppure per ottenere il bonus è necessario presentare un giustificativo della cifra spesa che provenga dalla testata giornalistica stessa?

Risposta: Le spese sostenute per l'acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d'imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell'incremento e quindi del *bonus fiscale*, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità.

Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Ulteriori precisazioni in merito agli investimenti pubblicitari effettuati attraverso società concessionarie: sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento in merito all'ammissibilità delle spese per investimenti pubblicitari effettuati su giornali ovvero su emittenti radiofoniche o televisive che non gestiscono autonomamente la raccolta pubblicitaria; tali richieste sono state indotte, in qualche modo, anche da alcuni elementi contenuti nella risposta già pubblicata in relazione ai precedenti quesiti sul tema. Si tratta di una questione rilevante, in

considerazione del fatto che molto spesso l'attività di ricerca e di acquisizione della pubblicità non è gestita dai media direttamente, ma tramite società specializzate (concessionarie) alle quali viene affidato sostanzialmente un incarico di mandato, al di là delle possibili diverse configurazioni del rapporto. È quindi necessario fornire un ulteriore chiarimento sul tema, tale da fugare i dubbi che sono emersi nel momento in cui si devono coniugare le prescrizioni del Regolamento, volte a salvaguardare la correttezza delle spese ammissibili, con alcuni aspetti rilevanti della realtà dei rapporti commerciali. Ora, in primo luogo va riconosciuto il fatto che l'operatore economico che intende acquistare spazi pubblicitari su un giornale, o su una emittente radiofonica o televisiva, che abbiano affidato la raccolta pubblicitaria ad una società esterna, deve necessariamente rivolgersi a quest'ultima, non potendo trattare direttamente con l'editore. E va altresì considerato, sempre nella stessa ipotesi, che i costi della pubblicità sono fatturati al committente nel loro ammontare complessivo, e questo per una serie di ragioni: – sia perché, con tutta evidenza, la distinzione tra il “costo netto” degli spazi pubblicitari ed il costo del servizio svolto dalla società terza, anche nei casi nei quali fosse evidenziabile, non ha alcun rilievo nei confronti del committente, che è soggetto del tutto estraneo al rapporto contrattuale tra editore e società concessionaria; – sia soprattutto perché, nella gran parte dei casi, il rapporto tra editore e società concessionaria è strutturato in modo complesso, sotto il profilo dei costi e della ripartizione degli utili, attraverso l'introduzione di parametri che tengono conto, tra l'altro, del volume complessivo della raccolta pubblicitaria effettuata in un determinato periodo; cosicché spesso non risulta possibile estrapolare, sul singolo contratto di acquisto di spazi, il costo del servizio svolto dalla società concessionaria; costo che, in ogni caso, avrebbe un significato puramente astratto, in quanto legato a parametri che prescindono dal singolo acquisto.

Si ritiene, pertanto, di poter chiarire che le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d'imposta, in quanto costituiscono, per l'operatore economico committente, l'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto degli spazi, prevista dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento.

Diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d'imposta le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere; in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi "accessori", il cui costo – normalmente evidenziabile – non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d'imposta.

Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili

Domanda: *L'assegnazione dei fondi è in ordine cronologico di presentazione della domanda per accedere al contributo?*

Domanda: *Ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta rileva l'ordine cronologico di presentazione della domanda oppure è ininfluente in quanto le risorse disponibili verranno ripartite a prescindere dall'ordine di presentazione?*

Risposta: L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione.

Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Documentazione a sostegno della domanda

Domanda: *l'attestazione del revisore legale dei conti deve essere presentata/allegata in fase di domanda, oppure deve*

essere a disposizione di eventuali controlli insieme a tutta la documentazione che rendiconta le spese effettuate in pubblicità?

Domanda: *relativamente al visto di conformità che deve rilasciare un revisore legale dei conti in merito alle spese sostenute, quando deve essere presentata l'apposita attestazione? Dopo il 21 novembre 2018, data di uscita dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale?*

Domanda: *con la presente per chiederVi se oltre alla Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sarà necessario inviare una rendicontazione delle spese effettuate o altra documentazione integrativa.*

Domanda: *Nei documenti da allegare alla comunicazione bisogna inviare sia le fatture asseverate che i contratti, anch'essi asseverati?*

Risposta: Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente. Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 4, comma 2 del Regolamento.

Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l'accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

Invio e sottoscrizione della comunicazione / dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite intermediario

Domanda: *la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva o della comunicazione come deve essere fatta? Con firma dell'interessato autografa ed allegando copia del documento d'identità?*

Risposta: Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l'accesso che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata direttamente dal richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con l'inserimento delle proprie credenziali di accesso all'area riservata dell'Agenzia, e non è prevista l'allegazione di alcun documento di identità. Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l'accesso che la dichiarazione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all'intermediario, che dovrà conservarli. Anche in questo caso non è prevista l'allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica. La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della "dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a € 150.000".

Domanda: *nel caso dovessimo presentare domande per soggetti che ci hanno incaricato nella sezione "impegno alla presentazione telematica" la firma quale soggetto incaricato come deve essere apposta? Anche in questo caso con firma dell'interessato autografa ed allegando copia del documento d'identità?*

Risposta: La sezione "impegno alla presentazione telematica" è

predisposta a garanzia del cliente che affida l'incarico per la trasmissione del modello. La procedura da seguire è la seguente:- il soggetto richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario) consegna il modello di comunicazione telematica compilato e da lui sottoscritto, con copia di un documento di identità, all'intermediario, che dovrà conservarli.- l'intermediario restituisce al cliente una copia del modello con la sezione "impegno alla presentazione telematica" compilata e da lui sottoscritta. La sottoscrizione da parte dell'intermediario, ovviamente, può essere effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente (autografa o una delle firme elettroniche previste dal CAD). La presentazione della comunicazione telematica è effettuata dall'intermediario esclusivamente attraverso le funzionalità di accesso mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici. L'intermediario è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell'attestazione che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Non è prevista in nessun caso l'allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.

Domanda: *Le istanze possono essere inviate da intermediari abilitati tramite Entratel?*

Risposta: Per l'invio delle comunicazioni telematiche da parte di un intermediario è richiesta una specifica abilitazione a *Entratel*, in presenza dei necessari requisiti, in quanto l'abilitazione a *Fisconline* non consente di operare in qualità di intermediario.

Individuazione dell'esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie: applicazione del principio di "competenza"

Domanda: *Fa fede la data fattura o quando è stata effettuata la pubblicità?*

Il caso: Avendo effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2018 una campagna pubblicitaria radiofonica, pagando un acconto nel mese di dicembre 2017 e il saldo nel 2018, per la richiesta del bonus pubblicità 2018 devo tener conto anche dell'acconto pagato nel 2017? O l'acconto rientra nel bonus pubblicità dell'anno prima?

Domanda: chiediamo quale sia il metodo da utilizzare per imputare le spese all'anno di competenza, quindi 2016 – 2017 -2018, in particolare si chiede se si debba prendere a riferimento la data di emissione della fattura oppure la data di pubblicazione della pubblicità oppure altro metodo da voi indicato

Domanda: Premesso che la norma precisa che il credito viene riconosciuto sulla base delle spese “effettivamente sostenute”, chiediamo se ciò debba intendersi come:

effettivo pagamento della fattura oppure facendo riferimento al principio di competenza economica.

Più in particolare riportiamo il seguente caso specifico:

fattura datata 2017 per sostenimento spese pubblicità periodo 20/12/2017 – 14/03/2018.

Domanda: in caso una fattura sia datata anno 2017 ed il pagamento invece è avvenuto nel 2018, viene considerato un investimento del 2017 o del 2018?

Altra domanda: gli investimenti del 2018 devono essere tutti pagati entro l'anno 2018 oppure anche nell'anno successivo?

Domanda: nel caso in cui si facciano nell'anno in corso investimenti pubblicitari (che sono stati completamente fatturati e pagati nel 2018) che riguardano campagne pubblicitarie con un programma di uscite che interessa sia il 2018 che il 2019, l'investimento è attribuibile totalmente all'anno di pagamento (2018)?

Domanda: *In merito al credito d'imposta sulle spese pubblicitarie, al fine di poter applicare correttamente la norma (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni), si chiedono chiarimenti in merito al periodo di effettuazione degli investimenti, ovvero nel caso specifico per una fattura datata 23.06.2017 rileva la data della fattura, la data del pagamento o la data in cui le prestazioni vengono ultimate?*

Risposta: L'articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (regolamento attuativo dell'agevolazione in esame), **prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.**

Per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, **trova applicazione il principio di competenza** che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate".

Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Modalità di pagamento delle fatture

Domanda: *la modalità "cambio merci", quindi acquisto di pubblicità tramite intermediario con pagamento tramite merci in magazzino, può essere inserita fra le spese ammissibili in domanda?*

Domanda: *nel conteggio dell'investimento pubblicitario possono*

rientrare costi per l'acquisto di spazi pubblicitari, le cui fatture vengono compensati da crediti?

Domanda: *In relazione all'agevolazione in oggetto, si chiede gentilmente se il pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili possa essere fatto sia tramite bonifico bancario/postale, sia tramite Ricevuta Bancaria.*

Risposta: La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

Importo da considerare ai fini dell'agevolazione

Domanda: *L'importo da indicare degli investimenti effettuati o da effettuare è l'imponibile?*

Domanda: *L'importo da considerare in fattura è l'imponibile o il totale da pagare?*

Risposta: L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, **al netto dell'IVA se detraibile.**

Domanda: *Gli intermediari finanziari per i quali l'IVA è indetraibile ai fini della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali indicano l'ammontare delle spese per l'acquisto di pubblicità al lordo dell'IVA indetraibile?*

Domanda: *Con riferimento al credito di imposta sulla pubblicità, sono a chiedervi se, per gli Enti Non Commerciali che non svolgono attività commerciale, l'importo agevolabile deve intendersi al lordo dell'IVA. Per queste fattispecie, infatti, l'IVA rappresenta un costo e non è detraibile.*

Risposta: **Nel caso di Iva indetraibile**, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria

(imponibile + Iva). Infatti la norma espressamente esclude dalle spese agevolabili le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connessa.

Trattamento fiscale del *bonus*

Domanda: *Il contributo/credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali di cui al DL 50/2017 è rilevante ai fini Irap, Ires ed Irpef?*

Domanda: Nel Regolamento pubblicato in Gazzetta lo scorso 24 Luglio recante le disposizioni attuative relative all'art. 57-bis comma 1 del DL 50/2017 non mi pare sia stato chiarito se il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta compensabile sia imponibile o meno ai fini delle imposte su redditi e dell'IRAP

Domanda: *In merito al trattamento fiscale da riservare al credito d'imposta in oggetto, ci si domanda se il bonus in parola concorra o meno alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, nonché alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.*

Domanda: *con la presente volevo un chiarimento riguardo la tassabilità o meno ai fini Ires ed Irap del credito di imposta previsto dall'art. 57 bis del DL 24/4/2017 n. 50. Il sottoscritto ha interpretato detta questione a favore della tassabilità, in quanto la norma non la esclude espressamente*

Risposta: Considerato che la norma istitutiva dell'agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.

Alternatività e non cumulabilità del bonus

Domanda: *Leggo che la fruizione del credito è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali nazionali, regionali, comunali e comunitarie. Questo significa che se una impresa ha già utilizzato e sta utilizzando il credito di imposta RS, non può accedere a quello sulla pubblicità?*

Domanda: *Siamo un gruppo societario che vorrebbe presentare comunicazione per il credito d'imposta per gli investimenti in pubblicità.*

Una delle società appartenenti al Gruppo ha inviato istanza per agevolazione patent box marchio d'impresa, ma allo stato non ha ancora usufruito del credito d'imposta, prima occorre avviare una procedura di *ruling* con l'agenzia delle entrate per la determinazione del reddito imponibile agevolabile. Dobbiamo rinunciareVi preventivamente, vale a dire prima di inviare la comunicazione per il credito d'imposta in pubblicità, oppure possiamo farlo nel momento in cui si aprirà la procedura di *ruling* con l'agenzia delle entrate? Riteniamo infatti che i due crediti d'imposta (quello in pubblicità e quello per il *patent box*) non siano cumulabili, corretto?

Risposta: **la fruizione dell'agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni** (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, "*patent box*", credito di imposta RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

Quesito USPI sugli investimenti pubblicitari sulle testate digitali

È pervenuto dall'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) un quesito in merito alla corretta interpretazione della disposizione del Regolamento (articolo 3, comma 1) che disciplina gli investimenti ammissibili, nella parte in cui richiama – per la stampa online – l'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. In particolare, nel quesito si evidenzia che il richiamo ai requisiti di

carattere tecnico e commerciale – imposti dall’articolo 7 alle imprese editrici di testate digitali che chiedano l’ammissione al contributo pubblico diretto – ove applicato letteralmente, è suscettibile di introdurre condizioni che appaiono estranee alla logica del meccanismo di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari, e che peraltro non trovano riscontro nella norma primaria che disciplina la misura ed abilita il Regolamento

Risposta: L’articolo 3, comma 1, del Regolamento, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità “oggettive” per accedere al beneficio, stabilisce che gli investimenti incrementali ammissibili devono essere effettuati, tra l’altro, su giornali quotidiani e periodici, “...pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70...”.

Quest’ultima disposizione fa parte del complesso normativo che disciplina tutto ciò che riguarda l’ammissione delle imprese editrici alla percezione del contributo pubblico diretto, ed in particolare stabilisce i requisiti richiesti alle testate digitali per poter usufruire del predetto contributo.

I requisiti richiamati attengono, per un verso, alla tecnologia dell’edizione digitale ed alla sua fruibilità e multimedialità; e, per l’altro, alla circostanza che i contenuti dell’edizione digitale siano fruibili, in tutto o in parte, a titolo oneroso.

Tali condizioni rispondono alla logica cui è ispirata, particolarmente nei più recenti interventi di riforma, la normativa sul sostegno pubblico diretto alle imprese editoriali, che dà particolare rilievo – ai fini della concessione del contributo diretto – all’innovazione, alla multimedialità, ed alla circostanza che i prodotti editoriali (sia cartacei che digitali) trovino effettivo riscontro di vendita sul mercato; tutto questo, peraltro, in una logica più

generale di selezione stringente delle imprese editoriali alle quali concedere il contributo diretto, del tutto estranea – anzi, opposta – alla logica incentivante degli investimenti pubblicitari.

La circostanza che la testata *online* sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche, ed il fatto che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento, costituiscono dunque criteri essenziale (veri e propri requisiti) di selezione per usufruire del contributo pubblico editoriale; gli stessi elementi non hanno invece alcun rilievo intrinseco ai fini della legittimazione o della capacità delle testate online di offrire spazi pubblicitari agli operatori economici.

D'altro canto, nella norma primaria che ha istituito il “*bonus*” (l'articolo 57-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50) non è rinvenibile alcun elemento – né logico, né tanto meno testuale – che possa dare fondamento all'introduzione, nella disciplina degli investimenti pubblicitari, delle specifiche condizioni che regolano, per le testate digitali, la diversa questione della loro ammissione al contributo diretto editoriale.

L'applicazione letterale dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento condurrebbe pertanto, sotto tale profilo, ad introdurre elementi di selettività non giustificabili e limitativi della libera scelta, da parte degli operatori economici, delle testate digitali sulle quali acquistare gli spazi pubblicitari.

Si ritiene, conclusivamente, che il richiamo all'articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, contenuto nell'articolo 3 del Regolamento, non possa che essere inteso in un senso più generale di richiamo alla nozione positiva di editoria *online*, ma non di richiamo all'applicazione – ai fini del “*bonus*” fiscale – di requisiti e condizioni che rispondono

a logiche e criteri del tutto differenti.

Documentazione

Commenti

[Bonus pubblicità. Tutto pronto per accedere al credito di imposta per gli investimenti incrementali](#)
[di Enrico Molteni](#)

Legislazione

[Le regole attuative del bonus pubblicità](#)

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, n. 90:](#) *«Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»*

[Investimenti pubblicitari incrementali. Il modello e le istruzioni per la fruizione del credito di imposta](#)

[Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018:](#) *«Approvazione del modello di comunicazione e delle modalità per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172»*

Credito d'imposta per la quotazione delle PMI. Domande dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre le piccole e medie imprese (PMI) potranno presentare la domanda per la concessione del credito d'imposta per costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Investimenti pubblicitari incrementali. Approvato il modello e le istruzioni per la fruizione del credito di imposta



Adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsto dal Regolamento

attuativo, con cui è approvato il [modello di comunicazione](#) e sono definite le modalità per la fruizione del credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali di cui all'art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

[Link al provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018](#) con cui è stato approvato il [modello](#) di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione. (Link al il sito internet del Dipartimento l'Informazione e l'Editoria: <http://informazioneeditoria.gov.it>).

[Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90](#), recante: «Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018.

Sport dilettantistico. Il quesitario sulle agevolazioni fiscali

Nessun rischio di uscita dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae ma hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato

all'Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell'agevolazione. È uno dei chiarimenti forniti con la [circolare n. 18/E di oggi](#), (1° agosto 2018) con la quale l'Agenzia scioglie i dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni e risponde ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.

Focus sui regimi agevolati previsti per lo sport dilettantistico

La [circolare](#), in particolare, fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali di interesse degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi, relative alle previsioni agevolative contenute nella legge n. 398/1991 e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nel [documento di prassi](#), inoltre, viene chiarito l'ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista per alcuni atti delle "federazioni sportive" e degli "enti di promozione sportiva" riconosciuti dal Coni.

Il perimetro della legge n. 398/1991

Le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 sono solo quelle "connesse agli scopi istituzionali" dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. In ogni caso l'Agenzia sottolinea che restano escluse da questo regime le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato (ad es. avvalendosi di

strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi o di altri strumenti propri degli operatori di mercato).

Cosa succede in caso di mancata comunicazione alla Siae

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato alla Siae la comunicazione di voler fruire del regime di favore disciplinato dalla legge n. 398/1991 (che prevede, tra l'altro, il calcolo del reddito imponibile in misura ridotta) **non decadono** dalle agevolazioni **se hanno attuato un comportamento concludente** e se hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell'agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 11 del D.Lgs n. 471/1997.

Sì alla cessione di un giocatore senza finalità speculative

Con la [circolare di oggi](#), l'Agenzia delle Entrate chiarisce che in generale le cessioni verso corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato previsto dall'art. 148, comma 3, del Tuir se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un'unica Federazione Sportiva. Si applicano, invece, le regole generali di tassazione se la cessione di un giocatore tra queste categorie di enti costituisce un trasferimento meramente speculativo, ad esempio se il diritto alla

prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto senza che l'atleta sia stato coinvolto dall'ente nella pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, la cessione risulterà tassabile secondo le regole generali anche nel caso in cui la destinataria non è un'altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.

Pagamenti sopra i 1.000 euro, ok se con bollettino postale

Nel [documento di prassi](#), l'Agenzia risolve il dubbio riguardante le quote di iscrizione a corsi o di tesseramento di importo modesto, incassate in contanti, versate successivamente sul conto corrente dall'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro con un versamento cumulativo di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di 1.000 euro previsto dalla legge per gli enti sportivi dilettantistici che rientrano nel regime della legge 398/1991. In questo caso l'ente, al fine di rispettare l'obbligo di tracciabilità, dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.

Cosa verificare nei casi di custodia di attrezzature o animali

Ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso del contenuto degli accordi tra l'associazione sportiva e

l'associato/socio o il tesserato, per l'Agenzia la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall'associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro (il tipico esempio è quello dei cavalli negli sport equestri) possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali (e quindi agevolabili ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Tuir) a condizione che vi sia l'effettivo utilizzo dell'attrezzatura, del bene o dell'animale nella pratica sportiva dilettantistica nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Nel caso degli sport equestri, ad esempio, i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise). *(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2018)*

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 1° agosto 2018,](#) con oggetto:IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTA DI BOLLO – Associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro – Qualificazione tributaria – Applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 – Applicazione del regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR – Effetti della riforma del terzo settore (CTS) sull'applicabilità del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 e dell'agevolazione di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR – Questioni emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Art. 90, della L. 27/12/ 2002, n. 289 – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.Lgs.03/07/ 2017, n. 117, Codice del

Terzo settore (CTS)

Raccolta di circolari e risoluzioni in tema agevolazione per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche

Associazioni sportive dilettantistiche: la violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti, di importo pari o superiore a 1.000 euro ex art. 25, comma 5, della L. 133/1999, comporta la decadenza delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991. Salvi gli atleti e sponsor

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45 E del 6 maggio 2015: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Adempimenti contabili – Violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dal comma 5 dell'art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 – Conseguenze – Rilevanza nella disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 – Vigenza dell'art. 4, comma 3, del D.M. 26/11/1999, n. 473 – Esclusione – Conseguenze – Non fondatezza del disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti – Non fondatezza del disconoscimento del regime di esenzione dall'Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall'ASD»

Società sportive professionistiche: le risposte ai quesiti su trattamento fiscale da riservare ad ammortamenti, contratti, trasferite, ritiri e sponsorizzazioni

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37 E del 20 dicembre 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP – IVA – Risposte a quesiti su questioni fiscali d'interesse per società di calcio professionistiche e sportivi professionisti emerse nel corso delle riunioni del Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e delle Leghe Nazionali Professionisti – L.

23/03/1981, n. 91»

Obblighi contabili e statutari per le associazioni e società sportive dilettantistiche: solo le violazioni sostanziali rilevano per la disapplicazione del regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 24 aprile 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Risposte ai quesiti – Adempimenti contabili – Violazione degli obblighi – Conseguenze – Sanzioni tributarie applicabili – Art. 9, comma 3, del D.P.R. 30/12/1999, n. 544 – D.M. 11/02/1997 – Art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 e relativo regolamento di attuazione D.M. 26/11/1999, n. 473 – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 9 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Obblighi statutari concernenti la democraticità e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati – Violazione – Conseguenze – Rilevanza nella disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 – Art. 90, comma 18, della L. 27/12/2002, n. 289»

Ulteriori chiarimenti sull'ambito di applicazione della remissione *in bonis*

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110 E del 12 dicembre 2012: «Modello EAS – Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto della remissione *in bonis*».

Enti *non profit*: sempre obbligatorio il rendiconto annuale economico e finanziario, ma nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili per l'ente che non svolge attività di impresa

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 126 E del 16 dicembre 2011: «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Scritture contabili degli enti non commerciali

– Adempimenti contabili ed obbligo di rendicontazione – Esclusione dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili per l'ente non commerciale che non svolge attività di impresa commerciale – Fondamento – Obbligo di redigere un rendiconto annuale economico e finanziario anche in assenza di attività commerciale – Sussistenza – Specifico rendiconto in relazione alle raccolte pubbliche di fondi – Adempimento obbligatorio solo ai fini dell'agevolazione fiscale prevista per le raccolte pubbliche di fondi occasionali – Art. 20, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Sponsor di associazioni o società sportive dilettantistiche: deducibili i corrispettivi per contratti in misura eccedente l'importo annuo di 200.000 euro in presenza di tutti i requisiti formali e sostanziali della sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 57 E del 23 giugno 2010: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (Associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro) – Reddito di impresa – Sponsorizzazioni con erogazione di somme non superiori all'importo annuo di 200.000 euro – Per “presunzione assoluta” le somme erogate costituiscono, in ogni caso, entro tale limite, spese di pubblicità integralmente deducibili dal reddito d'impresa per le imprese-sponsor – Deducibilità dal reddito d'impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all'importo annuo di 200.000 euro – Possibilità – Condizioni – Natura del rapporto contrattuale che presenti tutti i requisiti formali e sostanziali della sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria – Rispetto dei principi generali recati dall'art. 109 del D.P.R. 917/86 (competenza, certezza, inerenza della spesa ad attività o beni da cui

derivino ricavi o altri proventi imponibili) – Società e associazioni sportive dilettantistiche – Rilevanza reddituale dei proventi delle sponsorizzazioni – Entro il limite dei 250mila euro l'anno (compresi gli altri proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali) – Possibilità tramite opzione della determinazione agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi prevista dalla legge 398/1991 e conseguente applicazione del regime speciale previsto ai fini Iva, dall'art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, nonché di disposizioni agevolative ai fini degli adempimenti contabili – Limite massimo dei proventi per l'esercizio dell'opzione per il regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Superamento nel periodo d'imposta della soglia pari dei 250.000 euro – Conseguenze – Passaggio al regime ordinario nel mese successivo ai fini IVA e imposte sui redditi – Art. 90, della L. 27/12/ 2002, n. 289 – L. 16/12/1991, n. 398 – Artt. 108, comma 2 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Le risposte contenute nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010

Agevolazione IRPEF per i compensi corrisposti dalle associazioni sportive: il concetto di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» esteso anche alle attività non direttamente finalizzate a realizzare una manifestazione sportiva

Risposta Quesito 1 – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «IMPOSTA SUI REDDITI – Redditi diversi – Compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche – Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche – Concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche – Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa – Estensione alla formazione, didattica, preparazione e all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica – Art. 67 (già 81) comma 1, lettera

m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 35, comma 5, del D.L. 30/12/2008, n. 207, conv., con mod., dalla L. 27/02/2009, n. 14»

Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro: decommercializzate solo le attività nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” tesserati

Risposta Quesito 2 – [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010](#): «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Associazioni sportive senza scopo di lucro – Associazioni sportive dilettantistiche – Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro – Applicazione della disciplina tributaria prevista dalla legge n. 398/91 anche alle società di capitali senza fini di lucro – Fondamento – Applicazione del regime agevolativo recato dal comma 3 dell'art. 148 del TUIR anche nei confronti delle società di capitali senza fini di lucro – Fondamento – Decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici – Attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci – Condizione per la decommercializzazione delle attività – I destinatari delle attività risultino «tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali» (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva) – Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né sono tesserati dalle rispettive *organizzazioni* nazionali – Rilevanza ai fini reddituali – Sussistenza – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Il bagno turco e l'idromassaggio non possono essere attività decommercializzate

Risposta Quesito 3 – [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010](#): «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Associazioni sportive senza scopo di lucro – Associazioni sportive dilettantistiche – Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro – Specifiche prestazioni agli associati e frequentatori e/o praticanti” tesserati – Bagno turco e dell'idromassaggio – Attività decommercializzate ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Esclusione»

Il tetto agli stipendi e compensi è norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione

Risposta Quesito 4 – [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010](#): «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica – Condizione per l'applicazione dei regimi agevolati – Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette – Art. 90, comma 18, della L. 27/12/2002, n. 289 – Interpretazione – Richiamo ai parametri stabiliti all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 – Applicazione – Disposizione antielusiva di tipo sostanziale – Disapplicazione di norme antielusive – Ammissibilità – Condizioni e onere della prova che l'operazione non concretizza un comportamento elusivo – Dimostrazione, in concreto, che la corresponsione di compensi oltre i parametri stabiliti dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460/1997 non concretizza distribuzione indiretta di utili, ma sia essenziale al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non altrimenti perseguibili – Necessità – Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – D.M. 19/06/1998, n. 259»

[Modello enti associativi \(mod. Eas\): ulteriori chiarimenti su modalità e obblighi di compilazione](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 51 E del 1° dicembre 2009:](#) «ENTI ASSOCIATIVI E ONLUS – Enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo) – Controlli sui circoli privati – Modello enti associativi (modello EAS) – Modalità di compilazione del modello – Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dei controlli fiscali – Risposte ai quesiti – Ulteriori chiarimenti – Art. 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 148, del D.P.R. 22/12/986, n. 917 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 30, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Provvedimento del 02/09/2009»

[Modello enti associativi \(mod. Eas\): natura, effetti, enti interessati e modalità di compilazione](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45 E del 29 ottobre 2009:](#) «ENTI ASSOCIATIVI E ONLUS – Enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo) – Controlli sui circoli privati – Modello enti associativi (modello EAS) – Natura, effetti, contenuto – Modalità di compilazione del modello – Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dei controlli fiscali – Art. 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 148 del D.P.R. 22/12/986, n. 917 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 30, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Provvedimento del 02/09/2009»

[Enti di tipo associativo e associazioni e società sportive dilettantistiche: i soggetti tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 9 aprile 2009:](#) «ENTI ASSOCIATIVI E ONLUS – Enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo

associativo) – Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Associazioni di volontariato – Nozione di ente non commerciale – Controlli sui circoli privati – Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dei controlli fiscali – Attività di beneficenza rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle ONLUS – Agevolazione fino al 31.12.2009 in favore delle ONLUS relativa esclusivamente all'imposta catastale – Art. 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 148 del D.P.R. 22/12/986, n. 917 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 30, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2»

[Società sportive dilettantistiche: il divieto di distribuzione anche indiretto dei proventi non vieta, nei limiti previsti dalla disciplina delle ONLUS, l'erogazione di compensi ai soci](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 25 gennaio 2007:](#) «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003) – Condizione per l'applicazione dei regimi agevolati – Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette – Interpretazione – Richiamo ai criteri stabiliti all'art. 10, comma 6 del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 – Applicazione – Caso di specie – Società sportiva di capitali (Srl) senza fini di lucro che eroga compensi al socio in qualità di amministratore, al socio in qualità di istruttore e canoni per l'utilizzo in locazione di strutture di proprietà del socio – Ipotesi per la configurabilità di distribuzione indiretta di utili ai soci»

[Associazioni e società di capitali senza fine di lucro in regime ex legge n. 398/91: il superamento del limite dei 250.000 euro in corso d'anno porta al passaggio al regime](#)

ordinario nel mese successivo ai fini IVA e imposte sui redditi

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 123 E del 7 novembre 2006: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Applicabilità del regime anche alle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco – Limite massimo dei proventi per l'esercizio dell'opzione per il regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Superamento nel periodo d'imposta del limite d'importo di 250.000 euro – Conseguenze – Passaggio al regime ordinario nel mese successivo ai fini IVA e imposte sui redditi – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 25, della L. 13/05/1999, n. 133 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 9-bis del D.L. 30/12/1991, n. 417, conv., dalla L. 06/02/1992, n. 66»

Regime agevolato per IVA e imposte sui redditi ex L. n. 398/91: per l'opzione il limite massimo dei proventi va ragguagliato alla minore durata del primo esercizio

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 63 E del 16 maggio 2006: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Applicabilità del regime anche alle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco – Esercizio sociale inferiore all'anno – Rilevanza ai fini del calcolo del limite massimo dei proventi per l'esercizio dell'opzione per il regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Conseguenze – Ragguaglio alla minore durata del periodo di imposta – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 25, della L. 13/05/1999, n. 133 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 9-bis del D.L. 30/12/1991, n. 417, conv., dalla L. 06/02/1992, n. 66»

[La certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 27 giugno 2003:](#) «CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – IVA – Installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche – Art. 94, comma 5, della L. 27/12/2002, n. 289 – D.P.R. 30/12/1999, n. 544»

[Società e associazioni sportive dilettantistiche: la guida alle disposizioni introdotte dalla finanziaria 2003](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 E del 22 aprile 2003:](#) «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – IMPOSTE INDIRETTE – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003) – L. 16/12/1991, n. 398»

[La disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo](#)

[Circolare del Ministero delle Finanze n. 165 E del 7 settembre 2000:](#) «IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – IVA per lo spettacolo – Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo – D.Lgs. 26/02/1999, n. 60 – D.P.R. 30/12/1999, n. 544»

[Modifiche al regime tributario per le associazioni sportive dilettantistiche: i chiarimenti del Ministero delle Finanze sui proventi che non concorrono a formare il reddito, l'applicazione di ritenute ai compensi e i nuovi adempimenti contabili](#)

[Circolare del Ministero delle Finanze n. 43 E dell'8 marzo 2000:](#) «AGEVOLAZIONI – IVA e imposte sui redditi – Disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche

– Art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 e relativo regolamento di attuazione D.M. 26/11/1999, n. 473 – L. 16/12/1991, n. 398»

Opzioni e scelte contabili: la comunicazione non rileva più ai fini della validità ma l'omissione comporta ancora riflessi ai fini sanzionatori

Circolare del Ministero delle Finanze n. 209 E del 27 agosto 1998: «IVA – IMPOSTE DIRETTE – ACCERTAMENTO – D.P.R. 10/11/1997, n. 442 – Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette»

Enti non commerciali: i criteri per la qualificazione e la determinazione del reddito

Circolare del Ministero delle Finanze n. 124 E del 12 maggio 1998: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – D.Lgs. 04/12/1997, n. 460, Sez. I – Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto»

Chiarimenti sulla legge n. 398, intesa a semplificare gli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini IVA dell'associazionismo sportivo

Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 dell'11 febbraio 1992: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche – Modifiche introdotte dalla legge 16/12/1991, n. 398 in materia di regime forfetario particolare per IVA ed imposte dirette, con particolare riguardo all'esercizio dell'opzione ed ai suoi effetti – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 25, della L. 13/05/1999, n. 133»

Tax credit investimenti pubblicitari: pubblicato in Gazzetta il D.P.C.M. attuativo



Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.170 del 24 luglio 2018, il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90](#), recante: «Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». **In vigore dal 08.08.2018.**

Mentre è in corso di adozione un provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsto dall'articolo 5, comma 1 del citato [D.P.C.M.](#) con il quale saranno definite le modalità per la presentazione della comunicazione telematica sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni telematiche per l'anno in corso, relative agli investimenti effettuati nell'anno 2018, nonché dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche *on-line*, dovranno essere presentate tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla data di pubblicazione del [Regolamento](#) nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

In pratica, per il periodo 2018, la citata comunicazione deve essere presentata a decorrere dal prossimo **22 settembre** ed entro il **22 ottobre**. Stessi termini vanno rispettati in riferimento alla comunicazione per gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017; tale ultima comunicazione deve essere effettuata in modo separato.

[Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90](#), recante: «Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.170 del 24 luglio 2018.

Agevolazioni fiscali 2018 per gli autotrasportatori. Indicazioni per compilare la

dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle agevolazioni a favore degli autotrasportatori per il 2018.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 16 luglio 2018)

Zfu fuori ex obiettivo convergenza: le modalità per la fruizione dei benefici

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018, prot. n. 143023/2018 fissate modalità e termini per la fruizione dei benefici per le micro e piccole imprese e professionisti destinatari delle agevolazioni fiscali previste per le Zone franche urbane "fuori ex obiettivo Convergenza". Con separata risoluzione saranno istituiti i codici da indicare nel modello F24. In particolare, stabilito che il

modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Quotazione delle PMI: in Gazzetta modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza

I commi da 89 a 92 dell'articolo 1 legge 27 dicembre 2017, n. 205 concedono un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020.

Iper ammortamento: dal Mise arrivano nuovi chiarimenti su beni agevolabili e

interconnessione

Online la nuova circolare Mise (del 23 maggio 2018) che fornisce chiarimenti sulla portata dei requisiti obbligatori dell'interconnessione e dell'integrazione automatizzata, e sull'applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali non specificati negli esempi nella circolare del 30 marzo 2017 e nelle FAQ pubblicate il 19 maggio 2017 e il 12 luglio 2017. (Link sito web Mise)

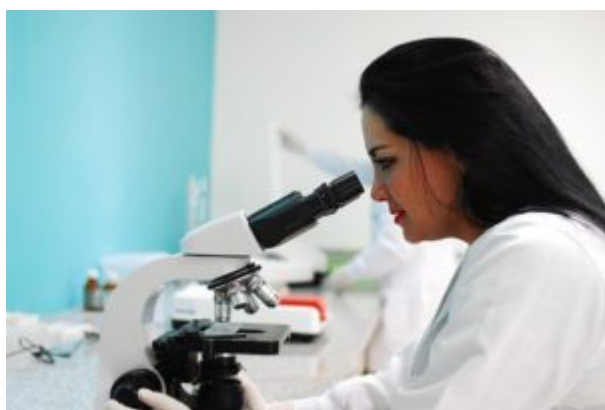
Ecobonus. Modificate le regole per la cessione del credito d'imposta

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulla cessione dell'Ecobonus, vale a dire il credito d'imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018.

Con la circolare n. 11/E, l'Agenzia, chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d'imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l'intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo. Allo stesso modo, la cessione dell'Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette "Esco", ovvero società che effettuano interventi per l'efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per

la realizzazione e l'eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. La circolare ribadisce – come prevede la norma – il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l'eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

Bonus ricerca e sviluppo: soluzioni applicative in caso di fusioni, trasformazioni, scissioni e conferimenti



Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Con la [circolare n. 10/E di oggi](#), elaborata d'intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, l'Agenzia affronta gli aspetti che possono sorgere

quando i beneficiari del credito – che si applica per i sei anni dal 2015 al 2020 – sono interessati da operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti, indicando le soluzioni applicative.

Niente sanzioni e utilizzo dell'eventuale maggior credito

Il documento delle Entrate passa in rassegna le principali

casistiche di operazioni straordinarie, al fine di indicare i criteri per la corretta determinazione del credito. A questo riguardo, va subito rilevato che, considerate le condizioni di obiettiva incertezza della normativa di riferimento, l'Agenzia afferma che **saranno tutelate quelle imprese** che – avendo applicato criteri interpretativi diversi da quelli ora indicati – hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di quello spettante alla luce della nuova circolare. Da un lato, quindi, nessuna sanzione sarà applicata nell'ipotesi in cui una parte del credito sia stato indebitamente utilizzato in compensazione per effetto di un calcolo effettuato utilizzando soluzioni interpretative diverse da quelle contenute nella circolare. Dall'altro lato, **se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, le imprese, che dovranno presentare una dichiarazione integrativa a favore, potranno utilizzarlo in compensazione.**

Il calcolo del credito

La [circolare](#) individua tre principi di carattere generale alla base delle regole di calcolo:

- l'autonomia della disciplina agevolativa rispetto alla ordinaria disciplina di determinazione del reddito d'impresa (e dell'imposta);
- l'autonomia dei singoli periodi di imposta;
- il ragguaglio alla durata dei periodi di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del *bonus* (importo minimo degli investimenti; tetto massimo annuale; media storica di riferimento).

Dalle trasformazioni ai conferimenti

La [circolare](#) illustra inoltre numerosi esempi pratici. Nei casi di **trasformazione**, viene chiarito che l'operazione deve essere neutrale ai fini dell'esistenza del diritto al credito e alla sua quantificazione: ciò significa che la somma dei

crediti maturati nei periodi *ante* e *post* trasformazione non può essere diversa dall'ammontare del credito che sarebbe determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l'operazione.

Quanto alle **fusioni**, l'Agenzia si sofferma sulla distinzione tra le operazioni effettuate nel corso di uno degli anni rilevanti per il calcolo della media storica di riferimento (quello in corso al 31 dicembre 2014 e i due precedenti) e quelle realizzate durante il periodo di applicazione dell'agevolazione. In quest'ultimo caso, si prevedono criteri diversi a seconda che l'operazione abbia o meno effetti retroattivi.

Per le **scissioni**, la soluzione indicata dalle Entrate è quella dell'attribuzione analitica della media storica di riferimento tra le società beneficiarie e tra queste e la stessa scissa. Alla stregua di un'operazione di scissione viene trattato il **conferimento di azienda** effettuato nell'ambito del gruppo o tra parti correlate, considerata l'unicità del soggetto economico. (*Comunicato stampa Agenzia delle entrate* 16 maggio 2018)

[Link al testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 16 maggio 2018](#), con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Problematiche applicative in presenza di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti) – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L 21/02/2014, n. 9 come modificato dai commi 15 e 16 dell'art. 1 della L 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Decreto 27/05/2015

Link ai documenti richiamati nella circolare:

[Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 Febbraio 2018, n. 59990, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Ulteriori istruzioni sull'applicazione](#)

della disciplina del nel settore del software – Documentazione che l'impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 121 E del 9 ottobre 2017 – OGGETTO: Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo -Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni – Modifica dell'esercizio sociale –Indicazioni per la corretta determinazione dell'agevolazione

Circolare n. 13 E del 27 aprile 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L ...

Risoluzione n. 12 E del 25 gennaio 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Bonus R&S) – Cumulabilità del credito ...

Circolare n. 5 E del 16 marzo 2016 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL n. 145/2013, conv., con mod., dalla L n. 9/2014, ...

Risoluzione n. 97 E del 25 novembre 2015 – OGGETTO: RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ...

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (*in "Finanza & Fisco" n. 15/2015, pag. 1071*), con il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del **bonus R&S**, nonché le

modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.

Richiesta per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno. Nuova release del software di compilazione

Disponibile una nuova versione (versione 1.1.1) del software CIM17. Applicativo consente la compilazione delle richieste di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18) e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

Iperammortamento. L'acquisizione della perizia giurata da parte dell'impresa determina il momento dal quale si inizia a fruire del beneficio



L'interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall'attestato di conformità (cfr. comma 11, articolo 1, legge 232/2016 (legge di bilancio 2017 [in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2445](#)). Tali documenti devono essere acquisiti dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione (v. la relazione illustrativa della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la [circolare n. 4/E del 2017](#) e la relazione illustrativa della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha prorogato l'agevolazione). Il citato comma 11 non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate, con [risoluzione 27/E del 9 aprile 2018](#), considerato che la documentazione richiesta dal

comma 11 riveste un **ruolo fondamentale** nell'ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l'altro, il rispetto del requisito dell'interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), ha chiarito che nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un **periodo di imposta successivo** a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione **debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti**. In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Esemplificando, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, "nel caso di un bene rientrante nell'allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, **per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018**, l'impresa potrà fruire dell'*iper* ammortamento **a partire dal periodo di imposta 2018**, mentre per il 2017 beneficerà del *super* ammortamento. La quota di *iper* ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'*iper* ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di *super* ammortamento nel periodo d'imposta precedente (v. la [circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9\)](#)".

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 9 aprile 2018](#), con oggetto: *IMPOSTE SUI REDDITI – IPER AMMORTAMENTO – Ulteriori chiarimenti sui termini per l'acquisizione della perizia giurata da parte dell'impresa – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232*

Prassi recente sul cd. "Iper ammortamento"

[Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre](#)

[2017, n. 547750](#), con oggetto: *IPER AMMORTAMENTO – Indicazioni per l'adempimento documentale previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione della maggiorazione delle quote di ammortamento)*

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 152 E del 15 dicembre 2017](#), con oggetto: *IMPOSTE SUI REDDITI – IPER AMMORTAMENTO – Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l'acquisizione da parte dell'impresa della perizia giurata – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232*

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 132 E del 24 ottobre 2017](#), con oggetto: *IMPOSTE SUI REDDITI – SUPER E IPER AMMORTAMENTO in caso di beni acquisiti in leasing – Ambito temporale delle maggiorazioni – Condizioni affinché si realizzino le ipotesi di ammissibilità delle maggiorazioni anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 – Esistenza dell'impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017 – Applicazione della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l'iper ammortamento) in caso di investimenti in leasing – Fattispecie – Compensazione dell'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing – Restituzione dell'acconto e stipula del contratto di leasing con versamento al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 1, commi 8 e 9, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 14, comma 1, lettere a) e b), del DL 20 giugno 2017, n. 91, conv., con mod., dalla L. 03/08/2017, n. 123*

[Circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017](#): *«IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell'iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0" – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n.*

Premi di risultato e welfare aziendale: i chiarimenti su CU tardive e nuove misure di favore introdotte nel periodo 2017/2018



Nessuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all'Agenzia una nuova Certificazione unica nei casi di verifica del raggiungimento dell'obiettivo successiva al

conguaglio delle ritenute. È uno dei chiarimenti contenuti nella [circolare n. 5/E del 29 marzo 2018](#), redatta d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale le Entrate illustrano il contenuto delle modifiche apportate, dalla [legge di Stabilità 2017](#) e dal [decreto-legge n. 50 del 2017 \(in "Finanza & Fisco" n. 13-14/2017\)](#), all'agevolazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente. Grazie alla Certificazione unica tardiva, l'imposta sostitutiva potrà essere applicata dal lavoratore anche sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, **in sede di dichiarazione dei redditi.**

Nessuna sanzione per i ritardi

In base a quanto previsto dalla [legge di Stabilità 2016](#), il raggiungimento del risultato da parte dell'azienda costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Proprio per questo, nella [circolare n. 5/2018](#) l'Agenzia chiarisce come comportarsi nel caso in cui l'agevolazione sia riconosciuta da un datore di lavoro che ha potuto accertare il raggiungimento dell'obiettivo solo dopo la data di effettuazione del conguaglio delle ritenute. In questo caso, il datore di lavoro dovrà emettere una [nuova Certificazione unica \(Cu\)](#), in base alla quale il lavoratore dipendente potrà applicare l'imposta sostitutiva sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia chiarisce che l'invio tardivo della nuova Cu non comporterà l'applicazione di sanzioni, dal momento che il ritardo non è causato da un'inadempienza del datore di lavoro, ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell'agevolazione solo in un momento successivo ai termini ordinari di invio per le Certificazioni uniche. Il regime fiscale agevolato, inoltre, potrà valere anche per l'eventuale acconto erogato dall'azienda, a condizione che al momento dell'erogazione sia riscontrabile l'incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell'azienda stabilito dal contratto di lavoro.

Gruppi societari e verifica degli obiettivi

L'Agenzia chiarisce che il regime di favore può essere riconosciuto anche nell'ambito dei gruppi aziendali, se la contrattazione collettiva aziendale subordina l'erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un **obiettivo di gruppo**. In questo caso sarà possibile individuare nell'obiettivo raggiunto dal gruppo societario il presupposto per l'agevolazione, se i rapporti di lavoro siano gestiti, nell'ambito del Gruppo, in maniera unitaria ed uniforme e se la contrattazione collettiva per tutte le aziende del Gruppo sia gestita in maniera centralizzata in capo ad una sola

società (di solito la casa-madre). Il beneficio però spetta solo nel caso di società residenti in Italia o di società non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato, proprio perché la norma punta ad agevolare i risultati di redditività che contribuiscono alla crescita del sistema produttivo nazionale.

Lavoratori dipendenti, il limite vale per ogni periodo di imposta

Nella [circolare](#), l'Agenzia precisa che il limite dell'importo che può essere soggetto ad imposta sostitutiva è **riferito al singolo periodo di imposta**. In base alla [legge di bilancio 2017](#), l'importo massimo delle somme agevolabili è adesso di 3.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali (prima era di 2.000 euro). Il limite, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, passa da 2.500 a 4.000 euro ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il [D.L. n. 50/2017](#) ha previsto, in luogo dell'innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800. Inoltre la norma consente al lavoratore di non versare i contributi a proprio carico su questo importo. Possono fruire della tassazione agevolata i lavoratori che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendenti fino a 80mila euro (non più 50mila). Il nuovo limite si applica ai premi erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente.

La conversione del premio

Tra i vari punti affrontati dalla [circolare](#), l'Agenzia ricorda la possibilità per il lavoratore, se prevista dal contratto aziendale o territoriale, di convertire il premio anche con i *benefit* indicati dal Tuir (art. 51 comma 4). In particolare il

lavoratore può quindi fruire del premio nella forma dell'utilizzo dell'auto aziendale, di prestiti concessi da parte del datore di lavoro e della fruizione dell'alloggio.

Abbonamenti al trasporto locale e polizze per terapie

Dal 2017 **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente** i contributi e/o premi versati dal datore di lavoro per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi. Infine, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ([legge di bilancio 2018- in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017](#)) ha riconosciuto la non imponibilità del valore degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale forniti al lavoratore o ai suoi familiari fiscalmente a carico, anche sotto forma di anticipazione o rimborso parziale o integrale della spesa. Le Entrate chiariscono che il regime fiscale di favore è riconosciuto sia nell'ipotesi in cui il *benefit* sia erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell'ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 marzo 2018*)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 marzo 2018](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell'IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Premi di risultato e welfare aziendale – *Adempimenti del sostituto d'imposta e del dipendente* – Certificazione unica (CU) – Art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art.1, commi 160 – 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) – [D.M. 25/03/2016](#) – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Normativa e Prassi

[Le regole per l'applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016:](#) *«IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell'IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato - Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d'imposta e del dipendente – Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall'imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – [D.M. 25/03/2016](#) – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»*

[Decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze](#) recante le modalità applicative per l'attuazione dell'art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata

Bonus per l'acquisto di strumenti musicali anche per

il 2018. Approvate le nuove regole



Esteso anche al 2018 il *bonus* per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo da parte degli studenti iscritti a specifici corsi musicali. Con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 marzo 2018, prot. n. 60401/2018](#), l'Agenzia chiarisce che, per gli acquisti effettuati nel 2018, il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2017-2018 o 2018-2019, per un importo non superiore al 65% del prezzo, per un massimo di 2500 euro. Il [provvedimento](#), inoltre, aggiorna l'elenco degli istituti musicali riconosciuti ai fini dell'agevolazione.

A chi interessa la proroga

Il bonus viene prorogato per gli acquisti di strumenti musicali nuovi effettuati nel 2018 da parte degli studenti iscritti ai licei musicali, corsi preaccademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi

musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In cosa consiste il *bonus*

Il contributo una *tantum* per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con il corso di studi deve essere anticipato dal rivenditore o produttore **sotto forma di sconto sul prezzo di vendita**. Lo sconto pari al 65% del prezzo finale e per un massimo di 2500 euro viene rimborsato al rivenditore o produttore sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. **Agli studenti che hanno già beneficiato dell'agevolazione nel 2016 e nel 2017, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito**.

Come funziona il credito d'imposta

Lo sconto sul prezzo di vendita diventa un credito d'imposta per il rivenditore o produttore, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro. Prima di concludere la vendita, il rivenditore deve comunicare all'Agenzia il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto. **Le comunicazioni devono essere effettuate a partire dal 26 marzo 2018** utilizzando i servizi telematici *Entratel* o *Fisconline*. Il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta nel limite delle risorse stanziare, in ragione della correttezza dei dati e della verifica dell'unicità del *bonus* assegnabile a ciascun studente. La ricevuta, inoltre, indicherà l'ammontare del credito spettante, tenuto conto anche del contributo concesso allo studente nel 2016 e nel 2017. (*Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 marzo 2018*)

Normativa e prassi

[**Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 marzo 2018, prot. n. 60401/2018**](#), recante: «Proroga per il 2018 del contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e aggiornamento dell'elenco degli istituti musicali di cui all'allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017, sostituito da ultimo dall'allegato 1 del Provvedimento n. 93483 del 15 maggio 2017», pubblicato il 19.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[**Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 maggio 2017, prot. n. 93483**](#), recante: «Aggiornamento dell'elenco dei licei musicali di cui all'allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017, come sostituito dall'allegato 1 del Provvedimento n. 71940 dell'11 aprile 2017» pubblicato il 15.05.2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[**Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2017, prot. n. 50771**](#), recante: «Modalità attuative del contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», pubblicato il 15.03.2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 24

[**Link al testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 31 marzo 2017**](#), con oggetto: *Bonus* acquisto strumenti musicali nuovi – articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

ZF Lombardia. Chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni

La richiesta di accesso alle ulteriori agevolazioni a partire dal 12 marzo prossimo

Pubblicata la [circolare n. 144225/2018](#) attuativa della disposizione della legge di bilancio 2018 che proroga e rifinanzia per il 2018 e il 2019 le esenzioni fiscali in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012.

Le imprese già beneficiarie delle agevolazioni potranno presentare la richiesta di accesso alle ulteriori agevolazioni **a partire dal 12 marzo prossimo.**

Si ricorda che l'articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha ulteriormente prorogato le agevolazioni fino al 31 dicembre 2019, incrementando, inoltre, la disponibilità finanziaria di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Pertanto, le imprese già beneficiarie delle esenzioni fiscali previste per la ZF Lombardia possono fruire delle agevolazioni anche per il 2018 e 2019, incrementate, compatibilmente con il massimale *de minimis*, di importi pari a quello già loro concesso con il decreto direttoriale del 31 maggio 2016.

L'accesso alle agevolazioni di cui al citato articolo 1, comma 719, della legge n. 205/2017 da parte delle imprese già beneficiarie della concessione di cui al decreto 31 maggio

2016, avviene a seguito di apposita comunicazione trasmessa con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base del modello il cui “*facsimile*” è riportato nell’allegato alla [circolare n. 144225/2018](#). Si segnala che le imprese beneficiarie che intendono usufruire della proroga per l’anno 2017, disposta dall’articolo 46-sexies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e non hanno ancora presentato, alla data di pubblicazione della citata circolare, richiesta al Ministero, possono effettuare una unica comunicazione per le annualità 2017, 2018 e 2019, dandone evidenza nel citato modello.

Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere **dal 12 marzo 2018** e comunque in data utile per la fruizione delle agevolazioni nei periodi di imposta oggetto di proroga e non oltre il 31 dicembre 2019.

[Link al testo della Circolare direttoriale 5 marzo 2018, n. 144225](#) con cui sono stati forniti i chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 **nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Per maggiori informazioni: [Scheda informativa Mise ZF Lombardia](#)

Sisma Centro Italia: dal 12 marzo il via alle domande per le agevolazioni a imprese e professionisti delle Zone franche urbane

Pubblicata la [circolare direttoriale \(del 5 marzo 2018, n. 144220\) attuativa dei nuovi interventi](#) previsti dalla legge di bilancio 2018 in favore di imprese e professionisti ubicati all'interno della Zona franca urbana istituita nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici.

Le domande per l'accesso alle agevolazioni potranno essere presentate a partire dal 12 marzo prossimo.

Si ricorda che l'intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto attiene le esenzioni contributive) che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 **nella ZFU Sisma Centro Italia.**

Le istanze di cui all'articolo 1, comma 745, della legge di bilancio 2018 possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 **del 12 marzo 2018** e sino alle ore 12:00 **del 27 marzo 2018.**

Le istanze di cui all'articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018 possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 **del 4 aprile 2018** e sino alle ore 12:00 **del 20 aprile 2018.**

Le istanze di accesso alle agevolazioni potranno essere

presentate esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: <http://agevolazionidgiai.invitalia.it>

Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse.

Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno infatti trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate, non saranno prese in considerazione.

[Link al testo della circolare direttoriale 5 marzo 2018, n. 144220](#) con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). (*Link esterni al sito Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it*).

[Link alla sezione del sito web del Ministero dello sviluppo economico dedicata alla Zona franca Sisma Centro Italia](#)

[Link al sito del MISE dove è presente una specifica pagina sulle ZFU.](#)